

* * * * *

COMUNE DI POMARETTO

* * * * *

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 48

**OGGETTO: INDENNITÀ DEGLI AMMINISTRATORI PER
L'ANNO 2026**

L'anno duemilaventicinque, addì **VENTI** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **17:42**, convocata dal Sindaco, ai sensi dell'art. 2 del regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi del Comune, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. BREUSA DANILO STEFANO	Sindaco	SÌ
2. PEYRONEL ALESSANDRO	Assessore	SÌ
3. BREUSA IVANO	Assessore	SÌ
	Totale Presenti:	3
	Totale Assenti:	0

Assiste alla seduta in videoconferenza, il Segretario Comunale **PORCINO dr. GIOVANNI ANDREA**.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: INDENNITA' DEGLI AMMINISTRATORI PER L'ANNO 2026

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 82, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., che reca le disposizioni in merito alle indennità di funzione spettanti al Sindaco ed ai componenti degli organi esecutivi dei comuni;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno n. 119 del 4 aprile 2000 che definiva la misura delle indennità e dei gettoni spettanti al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori e al Presidente del Consiglio;

Atteso che:

- l'art. 1, comma 54 della L. 266/2005 aveva poi disposto la riduzione delle indennità di funzione degli amministratori nella misura del 10%, rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005;

- la Corte dei Conti, a sezioni riunite in sede di controllo, già con delibera n. 01/2012 aveva statuito che "la disposizione di cui all'art.1, comma 54, L.266/2005 sia disposizione ancora vigente, in quanto ha prodotto un effetto incisivo sul calcolo delle indennità in questione che perdura ancora, e non può essere prospettata la possibilità di riespandere i valori delle indennità così come erano prima della legge finanziaria del 2006";

- la Corte dei conti, sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 24/SEZAUT/2014/QMIG ha confermato le precedenti indicazioni circa l'attualità e la vigenza della decurtazione del 10%, ribadendo il carattere strutturale delle riduzioni previste dall'art.1, comma 54, della legge 266/2005;

Vista la legge di bilancio 30 dicembre 2021 n. 234, Legge di bilancio 2022, ed in particolare i seguenti commi dell'art.1:

583. "A decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:

- a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;
- b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
- c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;
- d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;
- f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
- g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;
- h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
- i) 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;

584. "In sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio";

585. “Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119”;

Dato atto che il trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni ammonta a 13.800,00 euro lordi mensili, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la nota protocollo 1580 del 5 gennaio 2022 con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato in risposta alla richiesta di chiarimenti da parte di ANCI sulle modalità di applicazione delle predette percentuali chiarisce che: “Tanto premesso, al fine di evitare possibili dubbi applicativi, si ritiene che i predetti adeguamenti percentuali vadano riferiti al differenziale incrementale tra la pregressa indennità di funzione attribuita e il nuovo importo a regime previsto a decorrere dall'anno 2024, in relazione alla corrispondente fascia demografica di appartenenza”;

Dato atto infine che per quanto concerne gli effetti sulle finanze comunali al comma 586 si prevede che a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dei suddetti incrementi delle indennità di funzione il fondo di cui all'articolo 57- quater, comma 2, del decreto-legge n. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157/2019, è incrementato di 100 milioni per l'anno 2022, di 150 milioni per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 da ripartire tra i comuni interessati, come indicato dal comma 587, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Sato-città ed autonomie locali, stabilendo altresì che il comune beneficiario è tenuto a riversare al bilancio dello Stato (l'eventuale) importo non utilizzato nell'esercizio finanziario;

Considerato che ai sensi della novellata normativa sopra esposta in materia di determinazione dell'indennità spettante al Sindaco e ai componenti delle Giunte Comunali le misure dell'indennità di funzione degli amministratori, sono determinate come di seguito specificato:

- in ragione della classe demografica di appartenenza di questo Comune:

- a) dal 01.01.2024, a regime per l'anno 2026, l'importo dell'indennità del Sindaco risulta essere € 2.208,00;
- b) dal 01.01.2024, a regime per l'anno 2026, l'importo dell'indennità del Vice Sindaco (15% indennità del Sindaco) risulta pari a € 331,20;
- c) dal 01.01.2024, a regime per l'anno 2026, l'importo dell'indennità dell'Assessore (10% dell'indennità del Sindaco) risulta pari a € 220,80;

Richiamato il disposto dell'art. 1, commi 135 e 136, della legge n. 56 del 7 aprile 2014 che disponeva l'obbligo di rideterminare gli oneri connessi con le attività in materia di status degli Amministratori locali, al fine di assicurare l'invarianza della spesa in riferimento alle previsioni di cui all'art. 16 comma 17 del DL 138/2011 convertito in legge 148/2011 che aveva disposto la riduzione del numero dei consiglieri e assessori e che per questo Comune, inferiore a mille abitanti, comportava la soppressione della Giunta;

Atteso che questo Comune si era attenuto a tale principio di invarianza della spesa, anche sulla base del parere del Ministero Interno del febbraio 2014 che con la citata nota interpretativa aveva fatto

descendere la non applicabilità di alcuna indennità di funzione al vicesindaco e assessore di un comune inferiore a 1000 abitanti;

Preso atto che la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, ha osservato che “direttamente connessa allo status di amministratore locale è l’acquisizione di diritti di carattere economico che rinvengono fondamento nei principi sanciti dall’art.51 della Costituzione nonché nell’art.7 della Carta europea dell’autonomia locale. Pertanto la Sezione delle autonomie è pervenuta alla conclusione che l’indennità di funzione del Sindaco e degli amministratori (assessori) sia sottratta alla disposizione finalizzata al contenimento e alla neutralizzazione di un possibile incremento di spesa, mentre rimangono assoggettati a tale principio i gettoni di presenza dei consiglieri, i rimborsi spese di viaggio, le spese per partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali.. ecc;

Ricordato che, ai sensi del comma 1 secondo periodo dell’art.82 del D.Lgs. 267/2000 l’indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa;

Preso atto che sulla base delle nuove disposizioni legislative, per l’indennità di carica prevista per il Sindaco e i componenti della Giunta, vengano a determinarsi per l’anno 2026 le seguenti indennità:

- Sindaco 2026: € 2.208,00 mensili;
- Vicesindaco 2026: € 331,20 mensili (ridotti del 50% in quanto lavoratore dipendente)
- Assessore 2026: € 220,80 mensili

Richiamato inoltre l’art.82 comma 8 lettera f) e l’art.10 del DM 119/2000 che prevedono l’integrazione dell’indennità dei sindaci con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato proporzionalmente ridotta per periodi inferiori dell’anno;

Visti:

- il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, per la parte non disapplicata;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. i.;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s. m. i.;
- il D. Lgs. n. 126/2014 e s. m. i.;
- lo Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. i., in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e contabile del responsabile del servizio;

Con voti unanimi favorevoli accertati dal Segretario Comunale in videoconferenza;

DELIBERA

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. Di stabilire, ai sensi dell'art.1 commi 583-584-585, per l'anno 2026, l'indennità di funzione del Sindaco e dei componenti della Giunta secondo il seguente dettaglio:

Funzione	Indennità mensile (ridotta del 50% se lavoratore dipendente)
Sindaco	€ 2.208,00
Vice Sindaco	€ 331,20
Assessore	€ 220,80

3. Di dare atto che la spesa relativa alle indennità di funzioni di cui sopra, per il 2026, trova copertura nel bilancio di unico di previsione 2026/2028;

4. Di dare atto che la spesa complessiva delle indennità di funzione assicura l'invarianza di spesa, così come certificata dal Revisore Unico dei Conti con verbale in data 16.06.2014, attestante l'invarianza di spesa, in rapporto alla legislazione vigente;

5. Di dare atto che gli importi mensili, determinati come sopra indicato, saranno corrisposti per intero o in misura dimezzata, a seconda delle posizioni lavorative e professionali (risultanti dalle dichiarazioni appositamente rilasciate) degli amministratori comunali in carica nel corso dell'anno 2024, in conformità a quanto previsto dall'art. 82 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267:

- attualmente, con riferimento all'organo esecutivo, sono corrisposte per intero le indennità del Sindaco Breusa Danilo e dell'Assessore Breusa Ivano, mentre sono corrisposte in misura dimezzata le indennità del Vice Sindaco Peyronel Alessandro;
- con riferimento al Presidente del Consiglio Comunale, tale figura non è prevista nell'amministrazione del comune di Pomaretto;
- di dare atto, come già indicato in premessa, che ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 82, comma 8, lettera f) del TUEL e all'art. 10, comma 1 del DM 119/2000, a fine mandato, l'indennità del sindaco è integrata con una somma pari ad una indennità mensile spettante per dodici mesi di mandato, proporzionalmente ridotto per periodi inferiori all'anno (detta indennità, a seguito di quanto successivamente previsto dal comma 719 dell'art. 1 della Legge 27.12.2006, n. 296 -Legge finanziaria 2007- spetta nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta mesi);

6. Di dare atto che le indennità come sopra rideterminate potranno essere modificate a seguito della definitiva assegnazione delle risorse da parte dello Stato;

7. Di demandare al Responsabile dei Servizi Finanziari l'adozione degli atti consequenti;

Stante il collegamento della presente deliberazione con i documenti contabili del bilancio di previsione finanziario, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 134 comma 4° del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente
BREUSA Danilo Stefano

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
PORCINO dr. GIOVANNI ANDREA
